

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 luglio 2016

**Plenaria**

**106ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### ***Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Augusto Minzolini, eletto nella Regione Liguria***

La relatrice, senatrice LO MORO (PD), illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Minzolini, ricordando che nella seduta pubblica del 18 luglio scorso la Giunta ha deciso a maggioranza di proporre al Senato di deliberare la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di incandidabilità sopravvenuta, del senatore Augusto Minzolini, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In via preliminare rileva che, sulla base di documenti acquisiti in via informale, si è avuto modo di apprendere della estinzione del processo civile, avvenuta dopo la sentenza di condanna definitiva a carico del senatore Minzolini, per effetto della rinuncia al ricorso – in sede di giudizio del lavoro – proposto dallo stesso senatore, rinuncia che è stata accettata anche dalla RAI. Tale avvenuta estinzione del processo civile conferma peraltro le dichiarazioni rese dallo stesso senatore Minzolini e dal suo difensore nel corso della seduta pubblica del 18 luglio scorso.

Rispetto al testo della relazione che è stato messo ieri a conoscenza di tutti i componenti della Giunta, avanza una serie di proposte modificative, tutte volte ad espungere dal testo alcune parti in quanto ritenute sovrabbondanti, sia in merito ai richiami giurisprudenziali contenuti nel capitolo avente ad oggetto la natura dell'organo parlamentare e delle fun-

zioni esercitate, sia in merito ad alcune questioni concernenti il *fumus persecutionis*, sia in tema di rapporto tra la decadenza dal mandato parlamentare e l'interdizione dai pubblici uffici. Ha poi ritenuto utile introdurre alcune precisazioni, nella parte iniziale del testo, sulla normativa di riferimento contenuta nel citato decreto legislativo n. 235, nonché sul carattere oggettivo della perdita dei requisiti di disciplina ed onore, oggetto di articolate argomentazioni nella parte della relazione che si sofferma sulla non applicabilità del principio di irretroattività all'istituto dell'incandidabilità e della decadenza.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) lamenta che nella relazione di cui si è data illustrazione non sia stato attribuito il giusto rilievo alla raggiunta definitività del processo civile promosso dal senatore Minzolini.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) avanza un suggerimento volto a richiamare le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno sostenuto la natura giurisdizionale dell'organo parlamentare; a suo avviso, tale precisazione ha valore decisivo per comprendere la ragione per cui è stato richiesto che la Giunta sollevasse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento alla possibile violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) coglie l'occasione per segnalare che il senatore Minzolini ha presentato presso la Corte d'Appello un'istanza di incidente di esecuzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni in merito a possibili rivalse sui componenti dell'organo parlamentare a causa del mancato rispetto della normativa e della giurisprudenza sovranazionale, nel senso prospettato dalla difesa del senatore Minzolini nel corso della seduta pubblica del 18 luglio scorso. Si tratta di una tesi che sembra essere confermata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di responsabilità degli stati membri discendente da violazioni imputabili alle giurisdizioni nazionali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) reputa che gli esiti della controversia di lavoro tra il senatore Minzolini e la RAI non abbiano alcun rilievo in questa sede.

La relatrice, senatrice LO MORO (*PD*) reputa di non accogliere i rilievi formulati dal senatore Giovanardi in quanto nel testo della relazione si dà puntualmente atto di quanto avvenuto davanti al giudice del lavoro. In merito poi ai suggerimenti avanzati dal senatore Caliendo, nell'osservare che la natura non giurisdizionale della Giunta è stata oggetto di una serie di precedenti di cui non si poteva non tener conto, reputa che

la questione potrà essere oggetto di ulteriore dibattito durante l'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la relazione predisposta dalla senatrice Lo Moro, integrata con le riformulazioni da lei precisate in apertura di seduta.

La Giunta approva, a maggioranza, la relazione scritta in questione.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Roberto Calderoli***  
(Esame e conclusione)

La senatrice PEZZOPANE (PD) fa preliminarmente presente che con ordinanza del 24 novembre 2015 – depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale il 29 gennaio 2016 – il Tribunale di Bergamo, Sezione del dibattimento penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 settembre 2015, con votazioni per parti separate, ha ritenuto che il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Roberto Calderoli dinanzi al medesimo Tribunale, concernesse opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio della sue funzioni e ricadesse pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, mentre ha espresso voto contrario sull'insindacabilità del medesimo fatto ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale (Doc. IV-ter, n. 4-A).

Con ordinanza n. 139, resa il 18 maggio 2016 e depositata in cancelleria il successivo 10 giugno, il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale; l'ordinanza di ammissibilità, unitamente al ricorso introduttivo, è stata notificata al Senato il 20 giugno 2016.

In data 21 giugno 2016 il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, ha deferito alla Giunta la questione relativa alla costituzione del Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione.

La vicenda trae origine dalle seguenti frasi pronunciate dal senatore Roberto Calderoli nei confronti del ministro Cécile Kyenge Kashetu nel corso di un comizio tenutosi a Treviglio il 13 luglio 2013 e poi diffuse da organi di stampa di tiratura nazionale: «... rispetto al Ministro Kyenge, veramente voglio dirvi, sarebbe un ottimo ministro, forse lo è, ma dovrebbe esserlo in Congo non in Italia, perché se in Congo c'è bisogno di un Ministro per le pari opportunità per l'integrazione, c'è bisogno là,

perché se che è vero che se vedono passare un bianco là gli sparano, allora perché non va là? Che mi rallegro un pochino l'anima perché rispetto a quello che io vivo ogni volta, ogni tanto oggi, smanettando con *Internet*, apro il Governo Italiano e...[omissis]... vedo venire fuori la Kyenge, io resto secco, io sono anche un amante degli animali per amor del cielo, ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto, poi i lupi anche c'ho avuto, però quando vedo uscire delle... non dico che... delle sembianze di orango, io resto ancora sconvolto, non c'è niente da fare, poi se giro la pagina, dico [omissis]...».

A tale fatto, in data 11 novembre 2014, fece seguito l'inoltro da parte del Tribunale di Bergamo (Sezione penale) al Senato della Repubblica di copia degli atti relativi al procedimento penale n. 110/14 R.G.Trib. – n. 11852/13 R.G.N.R. a carico del senatore Roberto Calderoli, affinché si accertasse se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento. Il senatore Calderoli, nell'ambito di tale procedimento, era imputato del reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con l'aggravante di aver recato offesa mediante comizio quale mezzo di pubblicità, e di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale).

Ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Calderoli, nella seduta del 4 febbraio 2015 la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta del relatore Crimi di sindacabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso.

La reiezione della proposta del relatore Crimi ha pertanto comportato per la Giunta il riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Calderoli in quanto, come da prassi di quest'ultima, non erano configurabili ipotesi intermedie, ma unicamente due opzioni possibili, incentrate sul riconoscimento o meno dell'insindacabilità.

Sempre con riferimento alla prassi della Giunta, la reiezione della proposta ha comportato il conferimento dell'incarico di relatore per l'Assemblea ad un senatore scelto tra la maggioranza che aveva votato contro la proposta stessa, individuato nel senatore Malan.

Nella seduta del 16 settembre 2015 l'Assemblea – dopo aver preliminarmente votato a favore della proposta del relatore Malan di esprimersi per parti separate e cioè, da un lato, sull'ipotesi di reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e, dall'altro, sull'ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 – ha quindi ritenuto che il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, concernesse opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadesse pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, mentre ha espresso voto contrario sull'insindacabilità del medesimo fatto ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il primo rilievo sollevato dall'autorità giudiziaria riguarda la votazione per parti separate, durante l'esame in Assemblea, suscettibile, secondo le prospettazioni del ricorrente, di incidere su un ambito estraneo alle attribuzioni del Senato, nonché di invadere una competenza di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria.

Un secondo rilievo attiene alla non riconducibilità della fattispecie in questione all'esercizio di funzioni parlamentari.

Da una ricerca puntuale sui precedenti del Senato – ma anche dell'altro ramo del Parlamento – la proposta della Giunta all'Assemblea è risultata in genere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, quasi in chiave tecnica e soprattutto per ragioni di coerenza, a difesa di una deliberazione precedentemente assunta dalla stessa Assemblea. La relatrice dichiara di non voler discostarsi dalla prassi e che quindi riferirà su una fattispecie che pur le crea imbarazzo e sofferenza in quanto ritiene che tutti debbano contribuire a rendere più civile e rispettoso il dibattito politico e il linguaggio soprattutto rivolto alle donne e ai portatori di diversità. Pur avendo in Aula votato in maniera diversa dalla decisione assunta dal Senato, la relatrice ritiene però che la deliberazione dell'Assemblea di procedere alla votazione per parti separate, ai sensi dell'articolo 102, comma 5 del Regolamento, costituisca una delle manifestazioni dell'autonomia regolamentare, che in quanto tale risulta inquadrabile nell'ambito degli *interna corporis* riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale all'istituzione parlamentare.

Ciò premesso, in base alla prassi costante del Senato, la relatrice propone la costituzione in giudizio nel presente conflitto di attribuzione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta – formulata della relatrice Pezzopane – di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

***(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 luglio 2016.

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente che nella scorsa seduta la Giunta ha deliberato di fissare per le ore 17 della giornata odierna il termine per la presentazione da parte del senatore Caridi di eventuali memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Re-

golamento. Il predetto parlamentare ha successivamente presentato istanza con la quale chiede alla Giunta la copia degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, nonché la proroga del termine concesso per il deposito di memorie.

Quanto alla richiesta di estrarre copia degli atti, il Presidente precisa che la stessa non può essere accolta in quanto l'articolo 135, comma 4, del Regolamento e la costante prassi interpretativa dello stesso escludono tale opzione.

Relativamente alla richiesta di proroga del termine per il deposito di memorie, il Presidente fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata di ieri non è stata raggiunta un'intesa unanime sulla predetta istanza e conseguentemente occorre che la Giunta, in composizione plenaria, assuma una decisione in ordine a tale profilo.

Fa poi presente che in data odierna il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la documentazione integrativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (DDA). In particolare la predetta Procura trasmette l'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa con riferimento alla cosiddetta operazione «Alchemia». La stessa Procura chiarisce che in tale ordinanza il giudice per le indagini preliminari, pur non emettendo alcun nuovo titolo cautelare a carico del senatore Caridi, effettua valutazione di sicuro interesse in ordine alla ricorrenza di elementi di prova – diversi ed ulteriori rispetto a quelli ricavabili del provvedimento cautelare n. 50/2015 ROCC del 12 luglio 2016 – a carico del predetto senatore sempre in ordine al delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Si precisa che, relativamente alle prospettazioni dell'accusa con riferimento all'operazione «Alchemia», il senatore Caridi avrebbe ricoperto il ruolo di referente politico di varie articolazioni territoriali della *'ndrangheta*, tra cui la cosca Raso-Gullace-Albanese.

In particolare: si poneva come mediatore tra Raso Girolamo, Giovinazzo Girolamo, Politi Rocco, da una parte e l'onorevole Galati Giuseppe dall'altra, per fare ottenere ai primi lo sblocco dei lavori edili afferenti ad un immobile di proprietà, sito nella periferia sud di Roma, in zona vincolata denominata Parco Naturale Decima Malafede, nonché l'aggiudicazione di alcuni lavori pubblici per il trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roma, in cambio della cessione di un terreno. A tal proposito, teneva con il politico Galati contatti personali, organizzava riunioni a Reggio Calabria, facendosi coadiuvare dal suo uomo di fiducia, Giuseppe Iero, deputato a prendere in consegna dalla famiglia Politi a Roma la documentazione necessaria per l'avvio della pratica.

Inoltre, sempre secondo l'accusa, su incarico di Gullace Francesco, per il tramite di Giovinazzo Girolamo, si prestava a pilotare il concorso pubblico cui partecipò Fazzari Daniela su incarico di Raso Girolamo. Per il tramite di Giovinazzo Girolamo, si adoperò affinché Criniti Manica di Roma, ottenesse il «patentino», rilasciato dalla Camera di commercio

per l'abilitazione all'esercizio della professione di immobiliare, dietro pagamento di una somma di denaro.

Ancora, su incarico di Giovinazzo Girolamo, si prestava a pilotare l'esame sostenuto dalla di lui nipote De Matteo Annarita per l'accesso alla facoltà di odontoiatria, a numero chiuso, dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», non riuscendo però nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Inoltre grazie all'ausilio del cognato Zema Roberto, mise in contatto Giovinazzo Girolamo con alcuni impiegati dell'ente Agenzia delle Entrate, Coppola Giovanni, Melissi Pietro ed Ammadeo Demetrio che, in cambio dell'elargizione di somme di denaro (transitate sul conto di Marino Michelangelo, nipote di Zema, impiegato presso la banca Credem-credito emiliano di Taurianova) si impegnavano a fornire informazioni su avvisi di accertamento da notificare alla ditta «Oliveto Principessa s.r.l.», formalmente amministrata da Rovella Andrea, e all'azienda «I falegnami s.a.s.», formalmente gestita da Chiaro Giuseppe; entrambe riconducibili a Giovinazzo Girolamo, «insabbiando» le procedure di notifica fino alla maturazione della prescrizione.

Ancora, secondo l'accusa, il senatore Caridi intercedeva presso funzionari della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria per ottenere la sospensione dell'esecutività di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate dirette ad aziende riconducibili a Giovinazzo Girolamo a causa dell'accertamento di gravi violazioni fiscali e di «orientare» l'esito dei ricorsi presentati da quest'ultimo innanzi al giudice tributario.

Inoltre, in occasione della competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del 28-29 marzo 2010, in cui Caridi si candidò risultando il primo degli eletti, in ragione della totale messa a disposizione della sua persona agli interessi criminali della 'ndrangheta, chiedeva ed otteneva sostegno elettorale dalla cosca Raso-Gullace-Albanese, attraverso: l'organizzazione di riunioni (con la famiglia mafiosa dei Mancuso a Limbadi, presso il capannone di Contartese Pantaleone, e con le famiglie mafiose di Rosarno, (rappresentate da Costa Angelo); l'organizzazione di cene con selezionati e potenziali elettori sia presso aziende mafiose, quali «L'uliveto principessa park hotel» sia presso lo *show-room* della ditta «I falegnami s.a.s.» di Galluccio Antonio, ubicati in Cittanova, in realtà gestite da Giovinazzo Girolamo detto Jimmy; attraverso il procacciamento ed il controllo capillare dei voti da parte delle organizzazioni di stampo mafioso, anche con l'uso della violenza e minaccia.

Quanto alla posizione del senatore Caridi, il giudice per le indagini preliminari evidenzia che, pur potendo ravvisare un quadro di elevata gravità indiziaria a carico dell'indagato in ordine alle condotte provvisoriamente contestategli in questo procedimento, la stessa formulazione della imputazione (cioè, quale appartenente alla cosca Raso-Gullace-Albanese) appare miope e parziale ed evidentemente distonica con la (provvisoriamente) affermata appartenenza dell'indagato alla stessa organizzazione

unitaria *'ndrangheta*, in stretto collegamento con la sua componente «segreta e riservata».

Secondo il giudice, la dimostrata, sia pure in questa fase cautelare, posizione partecipativa peculiare del Caridi ed il rapporto rispetto all'organismo di vertice riservato – il cui potere, si estrinsecerebbe nel controllo e coordinamento delle attività criminali peculiarmente riverberanti nella gestione politica della cosa pubblica – appare a suo avviso parzialmente coerente con il contestato ruolo di «referente politico» della *'ndrangheta*, ma logicamente e fattualmente stridente con l'affermata sua appartenenza alla (sola) articolazione territoriale di *'ndrangheta* di Cittanova.

Il senatore Caridi quindi, secondo la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari, sarebbe il referente politico della cosca Raso-Gullace-Albanese così come ragionevolmente di altre cosche di *'ndrangheta*, traendo dalla raccolta di voti di quest'ultima la propria affermazione politica e, tuttavia, mutuando il proprio «potere contrattuale» e la capacità di interloquire direttamente con le singole articolazioni, proprio dalla posizione di politico al servizio dell'intera organizzazione unitaria.

Dunque, le suddette proposizioni consentono, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, di evidenziare come le vicende che hanno giustificato la mozione cautelare avanzata dal pubblico ministero in questo procedimento sia chiara espressione del ruolo da costui rivestito in seno alla *'ndrangheta* (più compiutamente delineata nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA) e, in particolare, della posizione rivestita non solo e non tanto nell'ambito della cosca Raso-Gullace-Albanese quanto, ancora e a maggior ragione, nell'ambito della struttura unitaria *'ndrangheta*.

Evidenzia il giudice che, se le intercettazioni captate a carico del senatore Caridi nel corso dell'attività di indagine riversata in questo procedimento colgono l'essenza dei rapporti con esponenti della cosca Raso-Gullace-Albanese; se le riunioni e le cene intrattenute presso il capannone del Contartese piuttosto che in compagnia dei pregiudicati fratelli Costa, ovvero presso la famiglia Raso-Giovinazzo appaiono funzionali ad affermare il ruolo del senatore Caridi quale referente politico della *'ndrangheta*, cui fare sistematico riferimento quando si presenti la necessità di efficaci infiltrazioni nelle istituzioni e nei meccanismi amministrativi che interessano le cosche, ne deriva come il ruolo effigiato nel presente procedimento si traduca piuttosto nella perfetta espressione non tanto di una partecipazione alla (sola) cosca in parola, quanto di quella posizione strategica e direttiva dell'organismo unitario.

Rispetto alla specifica vicenda oggetto della presente ordinanza, la sua condotta assume a suo avviso le vestigia non tanto di partecipazione alla singola cosca Raso-Gullace-Albanese, bensì – in virtù del suo ruolo politico ed istituzionale all'interno dell'organizzazione, dalla quale mutua una straordinaria capacità di interloquire con i vertici ed i componenti di varie articolazioni territoriali di *'ndrangheta* – in assetto funzionale alla sua affermazione ed ascesa politica dell'organizzazione unitariamente intesa. Non c'è parcellizzazione di condotte, ma l'agire del senatore Caridi,



per come sarebbe emerso in questo procedimento, si pone come corollario e rappresentazione (parziale) di un'unica condotta, più elevata e complessa.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, ne consegue che non pare allora corretto l'opinare del requirente quando ignora l'effettiva essenza della funzione svolta ed esercitata dal Caridi nell'ambito della cosca Raso-Gullace-Albanese, laddove essa costituisce espressione dell'esigenza di garantire la conservazione ed il rafforzamento di equilibri delicatissimi tra l'organizzazione unitaria e la politica, lambendo in maniera indifferenziata le diverse espressioni territoriali del sistema.

La risalente appartenenza del Caridi alla *'ndrangheta* (dalla sua prima candidatura alle elezioni comunali del 1997 con condotta permanente) ne dimostra inoltre lo storico inserimento nel contesto criminale unitario, la cui permanenza è comprovata dagli ulteriori elementi valorizzati nell'ambito del procedimento n. 9339/09 RGNR DDA.

Corollario indefettibile delle argomentazioni sopra esposte, a parere del giudice per le indagini preliminari, è che risulta inconcepibile, essendo contrario ad ogni criterio logico prima ancora che giuridico, che nell'ambito della medesima associazione criminosa di stampo mafioso e nel medesimo contesto temporale taluno possa rispondere separatamente (ancorché assumerne contestualmente il «ruolo») e contemporaneamente del reato di partecipazione a diverse articolazioni della stessa organizzazione. Un siffatto rilievo appare di tutta evidenza allorquando si consideri che i due distinti procedimenti in cui il senatore Caridi risulta indagato riguardano in realtà lo stesso fatto storico: l'appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa *'ndrangheta* esplicitasi, nel medesimo periodo nell'unico ruolo di partecipe della consorteria. Pertanto – viene ribadito – se il fatto, valutato nella globalità dei suoi elementi oggettivi (condotta, nesso di causalità, evento), coincide con la sua intera materialità, non pare potersi dubitare – ad avviso del giudice per le indagini preliminari – che nella specie si versi nell'ipotesi di «medesimo» fatto, nella dimensione peculiarmente giuridica. Ritiene pertanto il giudice che per il senatore Caridi, si versi in ipotesi di completa identità cronologica e materiale tra gli elementi costitutivi del fatto di cui al procedimento n. 9339/09 RGNR DDA e quelli del fatto qui contestato.

Tanto premesso l'emissione del titolo custodiale nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA assorbe, secondo il giudice per le indagini preliminari, la contestazione qui elevata ed osta, allo stato, all'accoglimento della richiesta cautelare avanzata in questo procedimento, trattandosi di condotte (queste ultime) «coperte» dal titolo già emesso – anche in considerazione dei *tempora commissi delicti* rispettivamente indicati (dal 1997 in permanenza nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA e dal 2009 in permanenza, ma con condotte accertate fino al 2012 nel presente procedimento dallo stesso. Tale assunto trova a suo avviso adeguato riscontro in quanto sostenuto dalla suprema Corte, secondo cui il principio del *ne*

*bis in idem*, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale), nel divieto di un secondo giudizio (articolo 649 del codice di procedura penale), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (articolo 669 del codice di procedura penale).

Ritiene inoltre che, nella vicenda in esame relativa al reato associativo di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (ed in ragione della ormai definitiva affermazione dell'unitarietà della *'ndrangheta*) non ricorra l'ipotesi di concorso materiale tra i fatti, ancorché la condotta – dal punto di vista meramente storico-naturalistico e non da quello giuridico – possa essere valutata come costitutiva delle diverse figure di reato. Secondo il giudice per le indagini preliminari per tali ragioni, la richiesta cautelare, va, allo stato, disattesa.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) precisa che il difensore del senatore Caridi ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria la copia degli atti contenuti nel fascicolo processuale, istanza accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'esigenza di salvaguardare integralmente il diritto di difesa del senatore Caridi. In tale prospettiva propone di prorogare il termine per la presentazione delle memorie a lunedì 1° agosto e di programmare l'audizione del parlamentare in questione per la mattinata di martedì 2 agosto, con l'obiettivo di concludere l'esame del documento in questione nella stessa giornata di martedì.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) esprime il proprio disappunto per la scelta del relatore di non prospettare la necessità di un tempo ulteriore per i necessari approfondimenti, rilevando che la documentazione integrativa trasmessa è corposa e ampia – pari a circa 1.850 pagine – e che è conseguentemente necessario un congruo lasso temporale per l'adeguata analisi di tale materiale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che il diritto alla difesa è sacrosanto e va tutelato in ogni modo in uno Stato di diritto.

Ritiene del tutto inopportuna l'istanza che il Movimento 5 Stelle ha rivolto al Presidente del Senato per l'immediata calendarizzazione della richiesta di arresto relativa al senatore Caridi, evidenziando che qualsivoglia compressione eccessiva dei tempi di esame è suscettibile di ledere le prerogative della Giunta, impedendo alla stessa lo svolgimento di un'adeguata istruttoria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che il Movimento 5 Stelle ha chiesto di calendarizzare in Aula il documento relativo al senatore Caridi prima della pausa estiva, ove lo stesso fosse concluso in Giunta, evidenziando che tale richiesta è pienamente legittima e che la stessa non lede in alcun modo le prerogative della Giunta.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che l'iniziativa del Movimento 5 Stelle citata dal senatore Buemi è legittima, precisando che sulla stessa deciderà la Conferenza dei Capigruppo.

Considerato che il materiale integrativo sicuramente era già a disposizione dell'interessato, vista la pubblicazione dello stesso sugli organi di stampa, propone di fissare per lunedì il termine per la presentazione di memorie e di svolgere in tale giornata l'audizione del senatore Caridi, in modo tale da terminare i lavori della Giunta nella giornata di martedì o, tutt'al più, nella giornata successiva.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) rileva che l'affermazione del senatore Cucca, relativa alle notizie comparse sui giornali, non può essere presa in considerazione, atteso che la Giunta non può far riferimento a notizie giornalistiche, dovendo decidere esclusivamente analizzando gli atti pervenuti.

Ritiene necessario che vada garantito il diritto di difesa e la riservatezza dei lavori della Giunta, non potendo tale organo, in un'epoca come quella attuale caratterizzata da processi mediatici, agire in un'ottica giustizialistica, per fini meramente propagandistici.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene necessario che l'audizione del senatore Caridi venga fissata nella giornata di lunedì 1° agosto, in modo tale da poter concludere i lavori della Giunta entro la giornata di martedì.

Il senatore CUCCA (*PD*) precisa, con riferimento all'intervento della senatrice Fucksia, che una volta pubblicizzati gli atti processuali sui giornali, l'interessato era nella facoltà di conoscere gli stessi.

I senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) manifestano condivisione per la proposta formulata dal senatore Caliendo.

Il senatore CUCCA (*PD*) aderisce alla proposta del senatore Caliendo, accogliendo l'opzione di posticipare a martedì mattina l'audizione del senatore Caridi.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di fissare il termine per la presentazione di memorie difensive per lunedì 1° agosto alle ore 13, e di svolgere l'audizione del senatore Caridi nella prima mattinata di martedì 2 agosto, in modo tale da poter concludere nella stessa giornata l'esame del documento in titolo.

La Giunta approva a maggioranza tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*